



TRIBUNALE di BIELLA

nella persona dei seguenti magistrati

dott.ssa Claudia RAMELLA TRAFIGHET

Presidente

dott. Emanuele MIGLIORE

Giudice rel. est.

dott.ssa Silvia VAGHI

Giudice

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ex artt. 140, comma VI, D. lgs. n. 206/2005 e 669 terdecies c.p.c.

nel procedimento promosso da

BANCA SELLA S.p.A., in persona del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore*, con il Prof. avv. Massimo Condinanzi e il Prof. avv. Bruno Nascimbene

Parte reclamante

contro

ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CONSUMATORI, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con gli avv.ti Paolo Fiorio, Marco Gagliardi e Sonia Monteleone

Parte reclamata

Premesso che

- con ricorso d'urgenza *ex art. 140, comma 8 del D. Lgs. n. 206/2005* (Codice del consumo), l'ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CONSUMATORI ha chiesto di dichiarare l'illegittimità, e contrarietà agli interessi collettivi dei consumatori, del comportamento posto in essere dalla BANCA SELLA S.p.A., in particolare sotto il profilo della "*capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi maturati nell'ambito dei contratti di conto corrente*" o comunque della "*applicazione di interessi anatocistici*" e pertanto di "*inibire ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi maturati nell'ambito dei predetti contratti di conto corrente*", oltre alle



ulteriori statuizioni previste dall'art. 140 del predetto D. Lgs. n. 206/2005 (cfr. conclusioni di cui al ricorso introduttivo);

- in particolare, gli odierni reclamati hanno affermato, nel giudizio di prime cure:

- di essere ormai vietata con la riscrittura dell'art. 120, secondo comma, del T.U.B. a seguito della novella di cui all'art. 1, comma 629 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, e con effetto dal 1° gennaio 2014, “*ogni forma di anatocismo per i contratti bancari*”;
- di avere però la Banca SELLA S.p.A., nonostante il predetto divieto, “*continuato a capitalizzare gli interessi periodicamente maturati e, una volta capitalizzate tali poste, ad applicare gli interessi anche sulla quota iscritta nei conti correnti a debito per gli interessi maturati*”;
- di essere tale comportamento, in particolare, contrario alla previsione di cui al nuovo articolo 120 t.u.b. sotto due distinti profili: da un lato comporta l'applicazione di interessi anatocistici sugli interessi maturati e, dall'altro, determina un aumento dell'obbligazione di pagare gli interessi da accessoria a principale, mutuando così il regime giuridico dell'obbligazione che, ai sensi della disposizione sopra richiamata, deve necessariamente rimanere obbligazione accessoria;
- di costituire comunque la capitalizzazione degli interessi, adottata dalla Banca SELLA S.p.A., anche “*pratica commerciale scorretta*”, ai sensi dell'art. 2 del codice del consumo, posto che, stante ormai il divieto normativo della capitalizzazione degli interessi e la produzione su questi di nuovi interessi, “*la diffusione dei fogli informativi contenenti l'indicazione che gli interessi passivi vengono capitalizzati è certamente atto idoneo a infondere nella clientela bancaria la convinzione che l'anatocismo sia illegittimo, distorcendo così le scelte e la libera determinazione del consumatore*”;
- di sussistere infine il *periculum in mora* di cui all'ottavo comma del D. Lgs. n. 206/2005, sotto il profilo dei “*giusti motivi di urgenza*”, individuabili in particolare nella diffusività del comportamento illegittimo suscettibile di incidere un elevato numero di consumatori, titolari di conto corrente, o potenzialmente destinati a divenire tali, e nel danno collettivo che ne consegue;

- si è costituita in giudizio la soc. BANCA SELLA S.p.a., contestando la ricostruzione in fatto e in diritto proposta *ex adverso* e rilevando innanzitutto:

- in via preliminare, l'insussistenza della legittimazione ad agire da parte dell'Associazione Movimento Consumatori in quanto il Testo Unico Bancario non



contiene una norma che consenta l'applicazione ai rapporti con i consumatori-correntisti della disciplina del codice del consumo con riguardo all'azione inibitoria ivi prevista;

- l'erroneità in ogni caso della tesi avversaria che riconduce a una pratica commerciale scorretta l'utilizzo della clausola che prevede la capitalizzazione degli interessi passivi, non essendo invece la stessa idonea a falsare il comportamento economico del consumatore, invero consapevole della pattuizione sulla base delle condizioni generali di contratto;
- quanto specificamente alla pretesa illegittimità dell'applicazione di interessi anatocistici e della relativa capitalizzazione, l'inapplicabilità in ogni caso, fino all'adozione della nuova delibera CICR, dell'art. 120 T.U.B. come riformato dall'art. 1, comma 629 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- l'insussistenza infine dei giusti motivi d'urgenza, stante l'inerzia dell'associazione ricorrente rispetto alla data di entrata in vigore della novella (ovvero il 1° gennaio 2014), l'irrisorietà comunque del danno per ciascun singolo consumatore e la riparabilità, in ipotesi, del danno rilevante solo sotto il profilo patrimoniale;

- con ordinanza in data 7.7.2015, il Tribunale di Biella ha accolto la domanda della ricorrente sulla base delle seguenti argomentazioni:

1) sussistenza innanzitutto della legittimazione ad agire dell'ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CONSUMATORI ai sensi dell'art. 139 del D. Lgs n. 206/2005, secondo cui infatti *“le associazioni inserite nell'elenco di cui all'art. 137 (requisito peraltro rispettato dalla predetta associazione, ndr) sono legittimate ad agire ai sensi dell'art. 140 nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle materie dello stesso codice”* nonché a tutela dei diritti fondamentali dei consumatori *“a una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità, all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà e alla correttezza e trasparenza e all'equità nei rapporti contrattuali”*;

1.1. qualificazione a tali fini della condotta tenuta dalla BANCA SELLA S.p.A in termini di *“pratica commerciale scorretta”*, posto che, secondo una visione evoluta e costituzionalmente orientata del canone di buona fede, *“una clausola contrattuale che sia stata pattuita e applicata in violazione del divieto generale di anatocismo ex art. 1283 c.c. deve essere considerata colpita da nullità cd virtuale per violazione di norma imperativa ex art. 1418 co. 1 c.c. anche per effetto di ius superveniens, a fortiori deve ritenersi sussistente una violazione dell'obbligo di buona fede e correttezza con riferimento a condotte in fase di*



attuazione (applicative ed esecutive) che traggano origine da previsioni negoziali (quali quelle in esame, ndr) espressamente sanzionate nella forma più grave della privazione di ogni effetto giuridico per effetto del contrasto con una norma primaria ” (cfr. pag. 7 e 8 dell’ordinanza reclamata);

1.2 dimensione collettiva dell’interesse fatto valere dall’associazione *“insito nella diffusività e potenziale applicazione indiscriminata e generalizzata con effetti lesivi della clausola nulla”;*

2) fondatezza nel merito del ricorso ai sensi della nuova formulazione dell’art. 120 T.U.B.:

2.1 secondo un’esegesi della norma citata, così come modificata dall’art. 1, co. 629 della legge di stabilità n. 147/2013, *“alla lettera a) il legislatore ha indicato che gli interessi (semplici e non composti), sia debitori sia creditori, siano conteggiati con la medesima periodicità .. alla lettera b) il legislatore ha chiarito i limiti del conteggio di cui al periodo precedente, precisando che gli interessi così annotati in conto (periodicamente capitalizzati), nelle successive operazioni di conteggio (capitalizzazione) non possono produrre interessi ulteriori, che vanno calcolati solo sull’originaria sorte capitale, esplicitamente vietando quella che è la tradizionale operatività dell’anatocismo di cui all’art. 1283 c.c.”;*

2.2 espressa adesione alla tesi, a seguito della novella, della *“rigorosa esclusione dell’anatocismo nei rapporti bancari”*, pur nell’equivocità e imperfezione della tecnica legislativa adottata dal legislatore, dovendosi attribuire all’espressione *“capitalizzazione di cui alla lettera b) non il significato tecnico giuridico di portare l’interesse a capitale trasformandolo da semplice in composto ma quello ben più atecnico di annotazione in conto calcolo conteggio”*, con la conseguenza che *“gli interessi periodicamente conteggiati a cadenze temporali in base alla lettera a) non possono che essere già scaduti e in base alla lettera b) non possono che essere calcolati solo sul solo capitale, con chiaro divieto di anatocismo”* e che quindi *“in una visione sinottica tra lettera a) e lettera b), gli interessi potranno essere conteggiati secondo cadenze temporali applicando un criterio di pari periodicità, ma ad ogni scadenza essi non potranno in senso tecnico-giuridico capitalizzarsi”* (cfr. pag. 11 e 12 dell’ordinanza reclamata);

2.3 applicabilità immediata della modifica normativa, dovendosi ritenere il *“successivo intervento di formazione secondaria regolamentare di natura tecnica ad opera del CICR in virtù della delega contenuta nel medesimo art. 120, co. 2 TUB .. un mero rinvio ad una*



specificazione in chiave tecnica” che “non potrà che riguardare le modalità tecnico-operative di natura contabile della applicazione di tale divieto”;

2.4 perdurante applicazione da parte della BANCA SELLA S.p.A. successivamente al 1° gennaio 2014 delle clausole anatocistiche in violazione del divieto normativo;

3) esistenza altresì del requisito dei “*giusti motivi di urgenza*” ai sensi dell’art. 140, comma 8, del codice del consumo, da interpretarsi “*in termini diversi e più ampi rispetto alla formula utilizzata dall’art. 700 c.p.c.*” e quindi quale “*tutela tempestiva dei diritti collettivi dei correntisti- consumatori onde evitare il protrarsi di situazioni contra legem e il cristallizzarsi di danni che l’attesa del procedimento ordinario aggraverebbe*” e rinvenibili, nel caso in esame, “*sia nella capacità delle clausole contestate di continuare a produrre i loro effetti sia nella potenziale reiterazione della lesione*” (cfr. pag. 16 dell’ordinanza reclamata);

4) rigetto della richiesta della difesa della BANCA SELLA S.p.A. di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, per possibile contrasto dell’art. 120 TUB, così come riformulato, con la normativa europea, in particolare sotto il profilo della violazione dei principi della libertà di stabilimento, concorrenza e circolazione di capitali, posto che “*al di là della compatibilità di siffatto rinvio anche in forma accelerata con la natura cautelare e urgente del procedimento, come interpretata la norma in questione va incontro ad esigenze di effettività della tutela e di favor per il contraente debole consumatore, tali da bilanciare e rendere legittima, giustificata, non ultronea, proporzionata e comunque non esorbitante rispetto allo scopo la previsione di divieto di capitalizzazione anatocistica, anche qualora essa in ipotesi sia idonea d’altra parte a incidere sulle predette libertà fondamentali*” (cfr. pag. 19 dell’ordinanza reclamata);

- avverso la predetta ordinanza ha proposto reclamo la BANCA SELLA S.p.A., allegandone l’illegittimità ed erroneità nei seguenti termini:

- insussistenza del difetto di legittimazione attiva dell’ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CONSUMATORI in quanto “*la correttezza e la trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali non sono precetti idonei a porre indeterminati obblighi di comportamento nei confronti dei consumatori*” ma solo se “*posti da altre disposizioni di legge*” ed invero “*l’esecuzione di una clausola contrattuale (per ipotesi) nulla comporta solo obblighi restitutori ma non è certo qualificata dalla legge come scorretta nei rapporti contrattuali*”, con la conseguenza che “*se non esiste un interesse collettivo dei consumatori a che la banca*



non si avvalga di clausole nulle per contrasto con una supposta norma imperativa non persiste neppure legittimazione sostanziale del movimento consumatori” (cfr. pag. 11 - 14 del reclamo);

- d’altro canto *“il senso della direttiva 93/13/CE e della successiva direttiva 2005/29/CE è quella di introdurre una diversa forma di tutela del consumatore rispetto a clausole che, altrimenti pienamente lecite, lo divengono perché considerate lesive di quei valori appunto perché pienamente efficaci sul piano contrattuale” (cfr. pag. 15 del reclamo);*
- sussistenza, negata invece dal primo giudice, del contrasto della normativa italiana, come riformulata a seguito della novella, con il diritto dell’Unione Europea, essendo innanzitutto erronea l’affermazione contenuta nell’ordinanza reclamata circa la mancanza di armonizzazione a livello europeo della disciplina in tema di anatocismo, dovendosi a tal fine aver riguardo al *“considerando n. 19 della direttiva 48/2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori”* che *“statuisce che i creditori (tipicamente le banche) nell’indicare ai consumatori il costo del credito, devono utilizzare il loro abituale metodo di calcolo anche riguardo alla capitalizzazione degli interessi”*. Affermazione quest’ultima ritenuta inconferente *“perché ove anche, e non è questo il caso, non vi fossero disposizioni di diritto UE in tema di capitalizzazione degli interessi, nondimeno il diritto dell’Unione ben può incidere sulla regolamentazione di questa specifica materia”*, dovendo *“le norme nazionali, anche quando non disciplinano materie non oggetto di armonizzazione, comunque rispettare il diritto dell’Unione Europea e le regole dei Trattati”*;
- rilevanza a tal fine poi della lettera datata 12 giugno 2015 della Commissione Europea, Direzione Generale Stabilità Finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati di capitale, indirizzata al Rappresentante permanente d’Italia presso l’Unione Europea, con cui è stato segnalato che *“l’esistenza in Italia di un divieto (quale appunto quello in ipotesi discendente dalla nuova formulazione dell’art. 120 TUB, ndr) suscettibile di rendere più onerose e complicate alcune operazioni bancarie può tradursi in ostacoli ingiustificati alla prestazione di servizi bancari da parte di operatori stranieri che operano in Italia”*;
- mancanza, a sostegno della modifica normativa, delle esigenze imperative, invece ravvisate dal giudice di prime cure, che la giurisprudenza della Corte di Giustizia individua solo in quelle *“capaci eventualmente di giustificare la misura restrittiva (se proporzionata e non discriminatoria)”*, quali ad esempio *“la tutela dei diritti fondamentali, la coerenza del sistema fiscale, il mantenimento dell’equilibrio finanziario di un sistema sanitario nazionale, la buona amministrazione della giustizia, la tutela dell’ambiente”* ma *“mai la*



sola chiarezza del dettato normativo e il porre fine ad annosi dibattiti giurisprudenziali” (cfr. pag. 22 del reclamo);

- *erroneità del ragionamento del primo giudice in relazione all’interpretazione assegnata all’art. 120 TUB, come riformulato, in quanto “la norma non contiene alcun diretto e immediato divieto di anatocismo”, essendo “il CICR a dover stabilire e prevedere, con la conseguenza che, fino al momento in cui esso non avrà stabilito e previsto non può che restar ferma la disciplina vigente, vale a dire quella della delibera 9.2.2000, a suo tempo legittimamente adottata e non ancora sostituita dalla nuova”. In ogni caso, “anche ponendosi nell’erronea prospettiva che il nuovo art. 120.2 TUB abbia valenza abrogativa della possibilità di anatocismo nelle operazioni bancarie, la norma, nella sua vaghezza e genericità, presenta tanti e tali vuoti e problemi interpretativi da rendere del tutto impossibile una sua ragionevole applicazione da parte di ogni singolo esponente creditizio in assenza delle norme generali applicative demandate alla competenza del CICR, in particolare sotto il profilo della “sorte degli interessi maturati a carico del cliente e non più capitalizzati”;*
 - *erroneità, in definitiva, dell’interpretazione accolta dal primo giudice allorché è stato affermato la sussistenza a seguito della novella di un “divieto di anatocismo”, dal momento che “l’art. 120.2, lett. b) del TUB vieta (al CICR di consentire) solo la capitalizzazione degli interessi di cui all’art. 2.1 delibera CICR e non invece l’anatocismo”, essendo quest’ultimo “un fenomeno giuridico diverso dalla capitalizzazione” e che consiste “nella semplice produzione di interessi su interessi e che nulla ha a che vedere con la trasformazione dell’interesse in capitale”;*
 - *mancanza infine del requisito del periculum in mora, stante il deposito del ricorso da parte dell’ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CONSUMATORI “circa 16 mesi dopo” l’entrata in vigore della novella e “circa quattro mesi dopo il momento in cui, essendo decorso il termine di quindici giorni dall’invio della relativa diffida previsto dal quinto comma dell’art. 140 Cdc”, senza contare che “nelle more del giudizio di merito, l’unico rischio che il consumatore potrebbe correre sarebbe quello di vedersi addebitare, fino alla deliberazione CICR interessi anatocistici (in ipotesi illeciti), per importi che, peraltro, è facile immaginare risulterebbero del tutto irrisori”;*
- si è costituita in sede di reclamo l’ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CONSUMATORI, che ha chiesto il rigetto delle avversarie domande, rilevando la sussistenza:



- della propria legittimazione ad agire, riconosciuta anche dal giudice di prime cure, sulla base del combinato disposto degli artt. 139 e 2 del codice del consumo, attenendo in particolare l'applicazione della clausola anatocistica *“alla correttezza dei rapporti contrattuali riconosciuta dall’art. 2 lett. e cod. consumo, come diritto del consumatore”* e pertanto avendo fondato controparte *“il proprio comportamento su un’interpretazione della norma non solo palesemente errata, ma anche pregiudizievole per la propria clientela”*;
- del *fumus boni iuris*, stante il venir meno, a far tempo dal 1° gennaio 2014, della deroga, in precedenza ammessa nei contratti bancari dall’art. 120 TUB nella vecchia formulazione, al principio generale del divieto di anatocismo dettato dall’art. 1283 c.c. Il termine *“capitalizzazione”* utilizzato nel nuovo art. 120 TUB non può quindi altro significare che *“gli interessi liquidati periodicamente non possono produrre interessi ulteriori e devono essere calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”*, e quindi dovendosi attribuire a tale termine il significato di calcolo (diversamente opinando infatti si creerebbe un’aporia legislativa, non comprendendosi *“allora perché il legislatore avrebbe consentito di capitalizzare un interesse che non può produrre interessi ulteriori”*);
- dell’insussistenza dell’asserita contrarietà del nuovo art. 120 TUB con l’ordinamento europeo in quanto *“i) l’anatocismo o la capitalizzazione degli interessi non è materia soggetta ad armonizzazione comunitaria ii) non risponde al vero che solo in Italia l’anatocismo sia vietato iii) il divieto di anatocismo non può in ogni caso costituire una restrizione del diritto di stabilimento o di libera prestazione dei servizi in quanto non comporta alcuna restrizione rilevante per il diritto comunitario”* e *“il divieto non è idoneo a rendere meno attraente la penetrazione del mercato italiano da parte delle banche straniere iv) il divieto di anatocismo risponde in ogni caso agli interessi generali alla tutela dei consumatori ed è quindi compatibile con il diritto comunitario”*;
- del *periculum in mora*, sotto il profilo dei giusti motivi d’urgenza, individuabili nella diffusività della platea dei danneggiati *“che dall’applicazione di una norma divenuta nulla può subire pregiudizi concreti, nell’attualità della condotta e nell’irrilevanza dell’asserito divario temporale tra l’inizio della condotta illecita e l’avvio del giudizio cautelare, dovendo infatti valorizzarsi a tal fine la funzione preventiva del rimedio inibitorio e la particolarità della tutela degli interessi collettivi per i quali l’inattività delle associazioni rappresentative non sta mai a significare tolleranza o accettazione del comportamento”* (cfr. pag. 67 della comparsa di costituzione).



Ciò posto, il Collegio

osserva

A) In relazione al dedotto difetto di legittimazione attiva da parte dell'ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CONSUMATORI.

Parte reclamante, come visto, ancora in questa sede ripropone l'eccezione, disattesa dal giudice di prime cure, di difetto di legittimazione attiva della reclamata.

Il ragionamento della reclamante si sviluppa intorno a una ritenuta errata interpretazione, da parte del primo giudice, dell'art. 2, comma 2 lett. e) del D. Lgs n. 206/2005 in quanto *“l'esecuzione di una clausola contrattuale nulla comporta solo obblighi restitutori, ma non è certo qualificata dalla legge come scorretta nei rapporti contrattuali”*.

L'eccezione della reclamante non coglie nel segno.

Sul punto merita integrale adesione il ragionamento seguito dal giudice di prime cure, come riproposto anche dalla difesa della reclamata, secondo cui la sussistenza della legittimazione ad agire dell'ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CONSUMATORI deve rinvenirsi nel disposto dell'art. 139 del D. Lgs n. 206/2005, secondo cui infatti *“le associazioni inserite nell'elenco di cui all'art. 137 (requisito peraltro rispettato dalla predetta associazione, ndr) sono legittimate ad agire ai sensi dell'art. 140 nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle materie dello stesso codice”* e a tutela dei diritti fondamentali dei consumatori *“a una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità, all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà e alla correttezza e trasparenza e all'equità nei rapporti contrattuali”*.

La qualificazione della condotta tenuta dalla BANCA SELLA S.p.A deve essere infatti ascritta al novero delle *pratiche commerciali scorrette*.

E ciò innanzitutto secondo la visione evoluta e costituzionalmente orientata del canone di buona fede, come già affermato nell'ordinanza reclamata, ove si legge che *“una clausola contrattuale che sia stata pattuita e applicata in violazione del divieto generale di anatocismo ex art. 1283 c.c. deve essere considerata colpita da nullità cd virtuale per violazione di norma imperativa ex art. 1418 co. 1 c.c. anche per effetto di ius superveniens, a fortiori deve ritenersi sussistente una violazione dell'obbligo di buona fede e correttezza con riferimento a condotte in fase di attuazione (applicative ed esecutive) che traggano origine da previsioni negoziali*



(quali quelle in esame, ndr) espressamente sanzionate nella forma più grave della privazione di ogni effetto giuridico per effetto del contrasto con una norma primaria ” (cfr. pag. 7 e 8 dell’ordinanza reclamata).

Del resto, appare altresì condivisibile l’ulteriore assunto giurisprudenziale che estende la portata applicativa del predetto art. 2 del codice del consumo a “*tutte le condotte inique e scorrette a prescindere dal fatto che le stesse violino una norma imperativa e siano colpite da nullità*” (cfr. Trib. Torino, ord. 17.7.2015).

Senza contare che non è emerso dagli atti di causa che BANCA SELLA S.p.A. abbia comunque avvisato la clientela dell’esistenza della modifica normativa (ad es. attraverso una riformulazione delle condizioni generali di contratto), venendo così meno a quegli obblighi informativi, particolarmente pregnanti in caso di asimmetria tra le parti, riscontrabili proprio nel rapporto tra la Banca e il cliente, e che costituiscono espressione del criterio generale di buona fede contrattuale.

Tale soluzione è stata del resto condivisa anche dall’ordinanza del Tribunale di Torino in data 16.6.2015, prodotta dalla stessa parte reclamante nel corso dell’udienza di discussione (cfr. doc. n. 2). A pagina 3 del predetto provvedimento è infatti indicato che va “*ritenuta la legittimazione attiva della ricorrente (ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CONSUMATORI, ndr), dovendosi al riguardo fare integrale richiamo, ex art. 118 disp. att. c.p.c. alle due ordinanze emesse in sede di reclamo dal Tribunale di Milano .. osservandosi solamente in questa sede come, ad avviso del giudicante, clausole ipoteticamente affette da nullità non possono che essere considerate clausole scorrette e inique ai sensi del Cod. consumo*” (cfr. in termini anche ad es. Trib. Parma, 26.6.2015).

B) In relazione alla dedotta contrarietà dell’art. 120 TUB, come riformulato all’art. 1, comma 629 della Legge 27 dicembre 2013 n. 14, all’ordinamento dell’Unione Europea.

Parte reclamante deduce nuovamente il possibile contrasto della normativa italiana con il diritto dell’Unione Europea rilevando innanzitutto come, seppure non sussista un’armonizzazione a livello europeo della disciplina in tema di anatocismo, “*nondimeno il diritto dell’Unione ben può incidere sulla regolamentazione di questa specifica materia*”, dovendo comunque “*le norme nazionali, anche quando non disciplinano materie non oggetto di armonizzazione, comunque rispettare il diritto dell’Unione Europea e le regole dei Trattati*”.



La modifica normativa, prosegue il ragionamento della reclamante, potenzialmente espone l'ordinamento italiano a una procedura di infrazione *ex art. 258 TFUE*, come si desume dalla lettera, datata 12 giugno 2015, della Commissione Europea, Direzione Generale Stabilità Finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati di capitale, indirizzata al Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione Europea, con cui è stata rilevata *“l'esistenza in Italia di un divieto (quale appunto quello in ipotesi discendente dalla nuova formulazione dell'art. 120 TUB, ndr) suscettibile di rendere più onerose e complicate alcune operazioni bancarie può tradursi in ostacoli ingiustificati alla prestazione di servizi bancari da parte di operatori stranieri che operano in Italia”*.

Né sussistono, sempre secondo la prospettazione della BANCA SELLA S.p.A., quelle esigenze imperative a giustificazione della modifica normativa, essendo queste ultime riconosciute, anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, solo se *“capaci eventualmente di giustificare la misura restrittiva (se proporzionata e non discriminatoria)”* quali *“la tutela dei diritti fondamentali, la coerenza del sistema fiscale, il mantenimento dell'equilibrio finanziario di un sistema sanitario nazionale, la buona amministrazione della giustizia, la tutela dell'ambiente”* ma *“mai la sola chiarezza del dettato normativo e il porre fine ad annosi dibattiti giurisprudenziali”*.

Occorre innanzitutto rilevare che non sussiste, in ipotesi, un obbligo di rinvio pregiudiziale in capo a questa Autorità Giudiziaria, non essendo organo di ultima istanza, come invece adombrato, ancorché in chiave dubitativa, dalla difesa della reclamante nel corso della discussione.

La Suprema Corte ha infatti ancora da ultimo indicato che solo *“l'ordinanza emessa in sede di reclamo avverso il diniego della tutela inibitoria richiesta, in via di urgenza, ai sensi dell'art. 140, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (cosiddetto codice del consumo), dall'associazione dei consumatori e degli utenti a tutela degli interessi collettivi di costoro, non è ricorribile per cassazione a norma dell'art. 111 Cost. trattandosi di provvedimento reso all'esito di un procedimento cautelare che, pur coinvolgendo posizioni di diritto soggettivo, non statuisce su di esse con la forza dell'atto giurisdizionale idoneo ad assumere autorità di giudicato”* (cfr. Cass. 15825/2014).

È invece ammesso il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, cost. avverso i provvedimenti giurisdizionali, anche se emessi in forma di ordinanza o di decreto,



quando essi siano definitivi e abbiano carattere decisorio, cioè siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale.

Il presente provvedimento, non destinato come si vedrà *infra*, a concludersi con un provvedimento di mero rito ma con una decisione destinata proprio a riverberare effetti su situazione soggettive sostanziali, è suscettibile pertanto di essere eventualmente impugnato con ricorso straordinario per cassazione.

Di qui la mera facoltà, in ipotesi, di questa Autorità giudiziaria di disporre un rinvio ai sensi dell'art. 267 TFUE.

D'altro canto, la stessa Corte di Giustizia UE, nella causa C-160/14, adita su rinvio pregiudiziale dal giudice portoghese, ha comunque precisato che *“il fatto che esistano decisioni contraddittorie emesse dai giudici nazionali non può, di per sé, costituire un elemento determinante in grado di imporre l'obbligo di cui all'articolo 267, terzo comma, TFUE. Il giudice che decide in ultimo grado può infatti stimare, nonostante una determinata interpretazione di una norma di diritto dell'Unione effettuata dai giudici subordinati, che l'interpretazione che esso intende dare a detta norma, differente da quella scelta da tali giudici, si impone senza lasciare alcun ragionevole dubbio”*.

Un obbligo di rinvio in capo al giudice di ultima istanza è poi in ogni caso ravvisabile, sempre secondo la pronuncia in esame, solo in presenza di una norma di diritto europeo e di *“circostanze contraddistinte da correnti giurisprudenziali contraddittorie a livello nazionale e da ricorrenti difficoltà d'interpretazione nei vari Stati membri”* e *“ciò al fine di eliminare il rischio di un'errata interpretazione del diritto dell'Unione”* (cfr. sentenza Corte di Giustizia UE, causa C-160/14).

Tanto premesso, ritiene tuttavia il Collegio che la normativa in esame non sia suscettibile di determinare potenziali conflitti con la disciplina europea e, in particolare con i principi indicati dalla reclamante.

È infatti dato normativo, sul quale concordano peraltro entrambe le difese, che la materia dell'anatocismo non sia oggetto di specifica regolamentazione nell'ambito della normativa dell'UE.



È pur vero che, come correttamente rilevato dalla reclamante, *“le norme nazionali, anche quando non disciplinano materie non oggetto di armonizzazione, comunque rispettare il diritto dell’Unione Europea e le regole dei Trattati”*.

La disciplina di cui al nuovo art. 120 T.U.B. non può però essere considerata una *“restrizione”* ai sensi degli artt. 49 TFUE e 56 TFUE. In giurisprudenza è stato infatti affermato, con motivazione che questo Tribunale condivide integralmente, che *“la nozione di restrizione comprende tutte le misure che vietano, ostacolano o rendono meno attraente l’esercizio della libertà di stabilimento o della libera prestazione di servizi”*, dovendosi pertanto *“escludere che la normativa di uno stato membro comporti una restrizione ai sensi degli articoli 49 TFUE e 56 TFUE per il solo fatto che altri stati membri applichino regole meno severe o più interessanti dal punto di vista economico, per i prestatori di servizi stabiliti sul loro territorio”* (cfr. Trib. Milano, ord. 29.7.2015).

Non è condivisibile poi il ragionamento della reclamante allorché afferma che *“il Giudice ha ritenuto sì di trovarsi di fronte a una disciplina restrittiva dell’accesso al mercato, ma ritiene anche di poterla ammettere quella disciplina restrittiva in quanto il divieto di anatocismo corrisponderebbe a un interesse generale”*. Sempre secondo la reclamante, infatti, nell’ordinanza reclamata si è ommesso di valutare l’applicabilità nel caso in esame dei principi espressi dalla Corte di Giustizia UE nel caso Caixa Bank France (caso C-442/02) che ha invece *“ritenuto contrastare con le predette libertà di circolazione la disposizione francese che vietava la remunerazione dei depositi a vista in favore dei clienti della banca, in quanto limitava l’attività delle banche straniere impedendo loro di fare concorrenza a quelle francesi anche con l’offerta di una remunerazione del genere”* (cfr. pagg. 21 e 24 del reclamo).

A ben vedere, infatti, il Giudice di prime cure ha in realtà escluso che la normativa in esame crei una restrizione rilevante sotto il profilo europeo. Si legge infatti alle pagine 19 e 20 dell’ordinanza reclamata che *“è stato fatto riferimento da BANCA SELLA S.p.A, anche al caso C-442/02 .. deciso con la sentenza della Corte di Giustizia del 5/10/2014 ed esaminata anche nella sentenza n. 341/2007 della Corte Costituzionale. In tale decisione è stata ritenuta contraria alla normativa europea, sotto il profilo della restrizione della libertà di stabilimento, una normativa che impediva alle banche di remunerare i conti di deposito a vista, perché ciò pregiudicava l’accesso al mercato da parte delle Banche di altri Stati membri. Tuttavia, si ritiene che tale fattispecie concreta sia del tutto diversa e per nulla assimilabile al divieto di anatocismo posto nell’interesse generale, norma che non è in grado di restringere la*



concorrenza o il mercato, ma si limita piuttosto ad attuare i precetti delle direttive comunitarie di tutela della parte debole nei contratti del consumatore” (cfr. pag. 19 e 20 dell’ordinanza reclamata).

Nel caso deciso da Corte di Giustizia UE C-442/02 particolare rilevanza è stata data all’accertato superamento, attraverso l’abolizione del divieto di remunerazione dei conti di deposito a vista, del raggiungimento dello scopo rappresentato dalla tutela dei consumatori, (osserva infatti la Corte UE che *“per quanto attiene alle preoccupazioni delle autorità francesi di incentivare il risparmio a lungo termine, si deve rilevare che, se pur vero che il divieto di remunerazione dei conti di deposito a vista è certamente idoneo a incentivare il risparmio a medio e lungo termine, resta il fatto che esso costituisce una misura che va oltre quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo”*).

Tale superamento è invece assente con riguardo alla disciplina in esame che invero, come riconosciuto anche da altra giurisprudenza di merito, è invece potenzialmente suscettibile di riverberare effetti positivi sull’intero sistema bancario, determinando condizioni più favorevoli per il correntista e, per le Banche straniere, e più in generale *“una concorrenza più efficace rispetto a quella che potrebbero realizzare nell’ambito dei paesi UE il cui ordinamento riconosce l’anatocismo nel corso del rapporto”* (cfr. ancora Trib. Milano, ord. 29.7.2015).

Del tutto indimostrato, contrariamente a quanto invece indicato dalla reclamante nel corso della discussione finale, è poi la ritenuta perdita di attrattività dell’ordinamento italiano che consegue alla modifica normativa in esame.

Né possono oltremodo enfatizzarsi i riferimenti normativi e giurisprudenziali, in ordine ai quali i difensori di parte reclamante hanno a lungo insistito ancora nel corso della discussione, rappresentati dalla nuova normativa in materia di prestito vitalizio ipotecario, ovvero la Legge n. 44/2015, e dalle sentenze rese dalla Corte di Giustizia UE in materia di aiuti di Stato e delle cd. frodi carosello.

Ora, ancorché la Legge n. 44/2015 indichi espressamente che *“la concessione da parte di banche .. di finanziamento a medio e lungo termine”* avvenga *“con capitalizzazione annuale di interessi e di spese”*, la materia si contraddistingue per la specificità, non potendo ragionevolmente assurgere a enunciazione di un principio generale.



Allo stesso modo, anche le sentenze sopra citate della Corte di Giustizia UE in materia di aiuti di Stato¹ e di frodi in materia di IVA² appaiono comunque riferibili a problematiche, quali il tasso di interesse da applicarsi in caso di recupero di aiuti illegali, in ordine ai quali non vengono in evidenza, in via principale, interessi dei consumatori.

Non possono quindi essere accolte le conclusioni della reclamante circa i possibili risvolti negativi della normativa in esame sia per le banche “comunitarie” che per quelle italiane, sotto il profilo dei “*maggiori costi per la tenuta contemporanea di due sistemi di contabilità e le difficoltà derivanti da minore libertà di applicare prezzi differenziati*”, dovendosi “*recuperare su tutti i debitori gli interessi anatocistici non più consentiti, che prima erano pagati solo da alcuni di loro*” (cfr. da pag. 31 a pag. 36 del reclamo).

Si tratta infatti di mere allegazioni del tutto sformite di prova.

Non dirimente è infine la lettera della Commissione UE indirizzata al Rappresentante Permanente d'Italia presso l'Unione Europea, seppure più volte citata dalla parte reclamante. Tale missiva, pur priva di valore normativo (dato anch'esso incontrovertibile), non è comunque indicativa di un'accertata contrarietà della nuova normativa al diritto dell'Unione europea da parte della Commissione.

A prescindere in ogni caso dai possibili risvolti che potranno seguire alla predetta missiva, tutte le ragioni sopra svolte consentono, ancorché con valutazione limitata alla presente processuale, di escludere una contrarietà all'ordinamento europeo della disciplina di cui all'art. 120 TUB come riformato.

C) In relazione al *fumus boni iuris*.

¹ Corte giustizia UE, sez. V, 03/09/2015 n. 89 secondo cui “*l'art. 14 del regolamento (Ce) n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell'art. 93 del trattato Ce, nonché gli art. 11 e 13 del regolamento (Ce) n. 794/2004 di sua attuazione, non ostano a una normativa nazionale, come l'art. 24, comma 4 d.l. n. 185 del 2008, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, conv., con modificazioni, nella l. n. 2 del 2009, che preveda, tramite un rinvio al regolamento n. 794/2004, l'applicazione di interessi composti al recupero di un aiuto di Stato, sebbene la decisione che ha dichiarato detto aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ha disposto il recupero sia stata adottata e notificata allo Stato membro interessato anteriormente all'entrata in vigore di detto regolamento*”.

² Corte di Giustizia UE, sent. 8.9.2015, C 105/2014, dedicata però specificamente alle problematiche relative alla disciplina italiana della prescrizione in caso di reati commessi in materia di imposta sul valore aggiunto.



Parte reclamante sostiene l'erroneità del ragionamento seguito dal giudice di prime cure in relazione all'interpretazione assegnata all'art. 120, comma secondo, TUB, come riformulato, in quanto "la norma non contiene alcun diretto e immediato divieto di anatocismo", essendo "il CICR a dover stabilire e prevedere, con la conseguenza che, fino al momento in cui esso non avrà stabilito e previsto non può che restar ferma la disciplina vigente, vale a dire quella della delibera 9.2.2000, a suo tempo legittimamente adottata e non ancora sostituita dalla nuova".

L'art. 120 TUB d'altro canto, afferma sempre la reclamante, non contiene un divieto di anatocismo in sé ma *"vieta (al CICR di consentire) solo la capitalizzazione degli interessi di cui all'art. 2.1 delibera CICR e non invece l'anatocismo"*, essendo quest'ultimo *"un fenomeno giuridico diverso dalla capitalizzazione"* e che consiste *"nella semplice produzione di interessi su interessi e che nulla ha a che vedere con la trasformazione dell'interesse in capitale"* (cfr. pag. 47 e 48 del reclamo).

La tesi della reclamante riprende quindi quanto sostenuto da alcuni precedenti di merito, secondo cui, a seguito della nuova formulazione dell'art. 120, comma secondo, TUB³, non è consentito inferire un divieto generalizzato di anatocismo, posto che tale interpretazione *"si fonda seconda parte della lettera b) del secondo comma dell'art. 120"* e *"si pone in contrasto rispetto al dato letterale, contenuto nella prima parte della norma. È vero che l'art. 120 nella nuova versione, a differenza della precedente, la quale rimetteva al CICR di stabilire modalità per la produzione di interessi scaduti, si limita a prevedere che il CICR stabilisca modalità e criteri per la produzione di interessi, ma la differenza è più apparente che reale, atteso che nella nuova versione semplicemente sono posti dei limiti e cioè il divieto di anatocismo"* (cfr. ordinanza Tribunale di Torino, in sede di reclamo, 17.7.2015).

Ancora si afferma nel reclamo che la norma non sia di immeditata portata precettiva *"in quanto rimanda ad una delibera CICR le modalità e i criteri per la produzione di interessi, ponendo peraltro dei limiti alla normativa di rango inferiore e cioè prescrivendo che la stessa dovrà osservare il divieto di anatocismo. A ciò si aggiunge il dato letterale, che espressamente fa riferimento a interessi periodicamente capitalizzati e a successive operazioni di*

³ Il nuovo art. 120, comma secondo, del TUB prevede che *"Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale"*.



capitalizzazione, espressioni che, essendo contenute in una norma specifica in materia bancaria, potrebbero anche essere interpretate in senso tecnico e non nel senso di semplice conteggio” (cfr. ancora Tribunale di Torino, in sede di reclamo, 17.7.2015).

Il Collegio ritiene tuttavia che meriti adesione l’orientamento, invero maggiormente seguito dalla giurisprudenza di merito, secondo cui la norma stabilisce ormai un divieto di anatocismo nei rapporti bancari.

E ciò essenzialmente per le seguenti ragioni:

1) per un criterio di ordine testuale, posto che *“mentre il legislatore al punto a) ha preso in esame il conteggio degli interessi debitori e creditori, stabilendone la stessa periodicità, al punto b) ha chiarito che gli interessi così conteggiati in ogni caso non possono produrre ulteriori interessi che vanno, quindi, calcolati esclusivamente sul capitale”*, dovendosi pertanto desumere la *“rigorosa esclusione dell’anatocismo nei rapporti bancari”* anche in *“raffronto con la precedente versione del comma 2 dell’art. 120, che rimetteva al CICR di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti”* (cfr. Trib. Milano, 25.3.2015).

Dal raffronto poi tra le formulazioni dell’art. 120 TUB⁴ succedutesi nel tempo emerge poi, come chiarito dalla giurisprudenza di merito, una *“rilevante novità”*, rappresentata dal fatto che *“in precedenza la norma primaria ha delegato all’organo amministrativo di stabilire le modalità per la produzione di interessi su interessi – nel che consiste l’anatocismo ex art. 1283 c.c. – (mentre, ndr) adesso la norma si limita a incaricare il CICR di stabilire le modalità di produzione degli interessi nelle operazioni bancarie. È sparito quindi il riferimento alla produzione di interessi sugli interessi”* (cfr. Trib. Milano, ord. 14.9.2015);

2) per un argomento di ordine logico, sotto il profilo della non contraddittorietà della norma, posto che, proprio a seguito del raffronto tra la prima parte della norma, ove si legge che *“gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre ulteriori interessi”*, al termine capitalizzazione *“deve essere attribuito non il significato tecnico inteso quale portare l’interesse prodotto da una somma in un certo periodo di tempo, a una certa scadenza, a*

⁴ Ai sensi della precedente formulazione dell’art. 120, secondo comma, TUB, si prevedeva che *“il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”*.



capitale, ma nel senso di semplice conteggio (diversamente la contraddizione logica della norma si avrebbe perché non è chiaro “perché il legislatore avrebbe consentito di capitalizzare un interesse che non può produrre ulteriori interessi”)”.

Solo ove inteso detto termine capitalizzazione come conteggio si può assegnare infatti, come indicato anche dal giudice di prime cure, un significato razionale alla norma, ovvero che *“le operazioni di conteggio degli interessi potranno essere determinate, nel rispetto della pari periodicità, secondo cadenze temporali, ma che ad ogni scadenza tali interessi non potranno capitalizzarsi ma essere sempre computati sul solo capitale”* (cfr. anche Trib. Cuneo, 29.6.2015).

La norma non esclude pertanto *“la capitalizzazione degli interessi semplici, bensì la produzione di ulteriori interessi su quelli capitalizzati (anatocismo ovvero interessi composti)”* (cfr. Trib. Milano 29.7.2015).

3) per l'immediata applicazione della norma, senza necessità di ulteriore intervento normativo che si pone *“in termini meramente attuativi di secondo grado”*, discendendo quindi il divieto direttamente dalla norma primaria (cfr. ancora Trib. Cuneo, 29.6.2015).

Diversamente opinando si avrebbe un'inammissibile interpretazione abrogatrice della norma primaria da parte dell'atto normativo secondario.

In giurisprudenza è stato poi segnalato che *“una volta riconosciuto come l'articolo in esame vieti l'anatocismo bancario, nessuna specificazione tecnica di carattere secondario potrebbe limitare la portata o disciplinare diversamente la decorrenza del divieto, pena ammettere che una norma primaria possa in tutto o in parte o anche solo temporaneamente essere derogata da una disposizione secondaria ad essa sottordinata”* (cfr. Trib. Milano, ord. 3.4.2015).

Tale soluzione appare poi in linea anche con quanto indicato nella proposta di delibera CICR, citata dalla reclamata, ancora in corso di consultazione fino al 23.10.2015, nella cui premessa si dà atto che *“l'intenzione del legislatore, quale emerge dai lavori parlamentari, era quella di stabilire l'improduttività degli interessi composti, onde mettere la parola fine a un comportamento riconosciuto illegittimo dalla giurisprudenza ma costantemente tollerato dal legislatore. Questo proposito, tuttavia, sconta alcune difficoltà ricostruttive originate dal tenore letterale della norma; si è resa necessaria, pertanto un'opera di interpretazione finalizzata a far riemergere pienamente lo scopo cui la riforma mirava. Nella proposta di*



delibera, inoltre, si è inteso delineare soluzioni che consentissero di evitare che l'intervento legislativo, finalizzato ad assicurare un regime di maggior favore per la clientela, potesse avere ricadute negative per la stessa"⁵.

Non rileva infine il disposto art. 161, comma V, TUB⁶, come invece sottolineato dalla difesa della reclamante nel corso discussione finale, trattandosi di norma *"inserita tra le disposizioni transitorie e finali diretta chiaramente a disciplinare gli effetti del testo di legge cui si riferisce peraltro espressamente, il D. Lgs. n. 385/93"* (cfr. in termini Trib. Cuneo ord. 7.8.2015, pag. 5).

Per tutte le ragioni svolte, si evince la sussistenza del *fumus boni iuris* e quindi l'illegittimità del comportamento tenuto dalla BANCA SELLA S.p.A.

D) In relazione al *periculum in mora* ex art. dell'art. 140, comma 8 del D. lgs. n. 206/2005 (codice del consumo).

Parte reclamante contesta la sussistenza di giusti motivi d'urgenza rilevando, in sintesi, che l'ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CONSUMATORI abbia instaurato il presente procedimento cautelare *"circa 16 mesi dopo"* l'entrata in vigore della novella e *"circa quattro mesi dopo il momento in cui, essendo decorso il termine di quindici giorni dall'invio della relativa diffida previsto dal quinto comma dell'art. 140 Cdc"*, senza contare che *"nelle more del giudizio di merito, l'unico rischio che il consumatore potrebbe correre sarebbe quello di vedersi addebitare, fino alla deliberazione CICR interessi anatocistici (in ipotesi illeciti), per importi che, peraltro, è facile immaginare risulterebbero del tutto irrisori"*.

Parte reclamata ha invece replicato sul punto, sostenendo che il predetto requisito vada ravvisato innanzitutto nella diffusività della platea dei danneggiati *"che dall'applicazione di una norma divenuta nulla può subire pregiudizi concreti, nell'attualità della condotta e nell'irrilevanza dell'asserito divario temporale tra l'inizio della condotta illecita e l'avvio del giudizio cautelare, dovendo infatti valorizzarsi a tal fine la funzione preventiva del rimedio"*

⁵ All'art. 3 della predetta proposta di delibera è quindi indicato che *"nelle operazioni indicate dall'articolo 2, comma 1, gli interessi maturati non possono produrre interessi"*, mentre al successivo art. 4, comma 3, è stabilito che *"gli interessi maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale. Il saldo periodico della sorte capitale produce interessi nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo"*. Al comma 6 del predetto art. 4, infine, si specifica che *"in caso di chiusura definitiva del rapporto, il saldo relativo alla sorte capitale può produrre interessi, se contrattualmente stabilito; quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi"*.

⁶ Tale norma prevede infatti che *"le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano ad essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto"*.



inibitorio e la particolarità della tutela degli interessi collettivi per i quali l'inattività delle associazioni rappresentative non sta mai a significare tolleranza o accettazione del comportamento” (cfr. pag. 67 della comparsa di costituzione).

Il rilievo della reclamante non è accoglibile.

La tesi interpretativa da cui partire, non contestata dalle parti e conforme all'orientamento generalmente seguito, assegna alla locuzione “*giusti motivi d'urgenza*” di cui all'art. 140, comma 8, del D. lgs. n. 206/2005 un significato differente da quello previsto dall'art. 700 c.p.c. per la tutela d'urgenza.

A tale fine soccorre la “*Direttiva 98/27 CE relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori*”, che richiede infatti di assicurare una tutela tempestiva agli interessi dei consumatori, anche attraverso la previsione di misure quali l'ordine in via d'urgenza di cessazione o interdizione di qualsiasi violazione (cfr. art. 2 della predetta direttiva).

La disposizione in esame deve quindi essere intesa nel senso che “*la tempestività della tutela offerta ai diritti collettivi dei consumatori sia un aspetto fondamentale della effettività della tutela stessa*” (cfr. Trib. Cuneo, 29.6.2015).

Come riconosciuto anche dal giudice di prime cure con motivazione esente da censure, il motivo d'urgenza è concretamente individuabile nel caso che ci occupa proprio nella potenziale reiterabilità della lesione e in particolare “*nella capacità delle clausole contestate di continuare a produrre i loro effetti in quanto inserite in contratti di durata, aggravando in tal modo il prospettato effetto pregiudizievole a carico dei consumatori*” (cfr. Trib. Milano, 3.4.2015).

Né appare oltremodo suscettibile di elidere tale pericolo l'ecceppita inerzia dell'ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CONSUMATORI, anche alla luce delle osservazioni, integralmente condivise da questo Collegio, della reclamata (cfr. pag. 68 della memoria di costituzione). Non può infatti discutersi in alcun modo di colpevole inerzia a fronte delle difficoltà interpretative poste dalla modifica normativa e della mancata pubblicazione, allo stato, della delibera CICR.

Il principio di effettività della tutela inibitoria collettiva impone pertanto il prevenire del diffondersi di danni presso un numero indeterminato di consumatori e “*il cristallizzarsi di pregiudizi il cui ristoro comporterebbe iniziative giudiziarie necessitanti anticipazione di elevati esborsi, che possono in concreto disincentivare* (secondo una valutazione altamente



probabilistica, ndr) il singolo consumatore dall'agire per la tutela ordinaria del proprio diritto al risarcimento o alle restituzioni" (cfr. Trib. Milano, ord. 5.8.2015).

Allo stesso modo l'irrisorietà degli importi addebitati a titolo di interessi anatocistici dalla Banca attiene a un profilo fattuale, e meramente ipotetico, che non pregiudica la concessione del provvedimento cautelare richiesto.

In conclusione, il reclamo deve essere integralmente rigettato.

Stanti la particolarità delle questioni trattate, l'ambiguità del testo normativo e la sussistenza di precedenti giurisprudenziali di segno contrario rispetto alla tesi seguita dal giudice di prime cure, peraltro alcuni dei quali pubblicati in data successiva al deposito dell'ordinanza di prime cure (cfr. ad es. Trib. Torino, ord. 17.7.2015 resa in sede di reclamo), le spese di lite della presente fase di reclamo devono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Visto l'art. 669 *terdecies* c.p.c.

- respinge il reclamo;
- compensa integralmente le spese della presente fase di reclamo.

Si comunichi.

Biella, 17.9.2015

Il Presidente

dott.ssa Claudia Ramella Trafighet

Il Giudice rel. est.

dott. Emanuele Migliore

